

**Senato della Repubblica
XIX Legislatura**

**9^a Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e
produzione agroalimentare)**

Documento di osservazioni e proposte

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro di misure per l'accelerazione della capacità
industriale e della decarbonizzazione in settori strategici e che
modifica i regolamenti (UE) 2018/1724, (UE) 2024/1735 e (UE)
2024/3110
(COM(2026) 100 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – “EU
Inc.”
(COM(2026) 321 definitivo)**

26 maggio 2026

Illustre Presidente, Onorevoli Senatori,

esprimiamo innanzitutto un sentito ringraziamento per aver offerto a Confartigianato Imprese e a CNA l'opportunità di fornire il proprio contributo nell'ambito dell'esame delle due Proposte di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio rispettivamente sul *Quadro di misure per l'accelerazione della capacità industriale e della decarbonizzazione in settori strategici*, c.d. *Industrial Accelerator Act* e sul *Quadro di diritto societario riguardante il 28° regime*, ovvero l'*EU Inc.*

INDUSTRIAL ACCELERATOR ACT

Confartigianato e CNA sottolineano che l'*Industrial Accelerator Act* non deve essere considerato un intervento rivolto esclusivamente alla grande industria manifatturiera. È fondamentale coglierne anche le opportunità per le piccole imprese, che possono beneficiare di effetti a cascata lungo le filiere strategiche. In caso contrario, esiste un rischio concreto di distorsioni del mercato che potrebbero ridurre la competitività delle MPMI, aumentando i costi e limitando la flessibilità produttiva.

Inoltre, i settori individuati dalla proposta rappresentano solo in parte i punti di forza del sistema europeo, escludendo comparti chiave del *made in Europe* come moda, arredo e agroalimentare.

Semplificazione iter autorizzativi

Sul piano delle opportunità, emerge innanzitutto la semplificazione autorizzativa (*permitting*). Tempi più certi, procedure più snelle e un accesso integrato e facilitato alle filiere strategiche possono favorire una maggiore integrazione nelle catene del valore, soprattutto nei settori della transizione energetica, del digitale e della manifattura avanzata.

La sfida principale non è solo la crescita dimensionale, ma soprattutto il miglioramento del posizionamento strategico nelle filiere stesse: diventare fornitori qualificati, partecipare a ecosistemi produttivi più solidi, agganciare innovazione e competenze.

In tal senso, richiamiamo la necessità di adottare misure di armonizzazione delle norme che intervengono a diverso titolo sulla decarbonizzazione degli impianti produttivi, sia dal punto di vista dell'*iter* burocratico per le nuove imprese "decarbonizzate", sia sulla frammentazione della normativa già esistente.

Si ricorda, ad esempio, che a supporto della decarbonizzazione dei processi produttivi, le recenti norme del Testo Unico per le rinnovabili hanno operato una semplificazione degli *iter* autorizzativi solo sulla carta, rendendo di fatto più complessa la possibilità di installare impianti e sistemi per l'efficienza energetica e l'autoproduzione rinnovabile.

Analogamente gli *iter* autorizzativi previsti dall'*Industrial Accelerator Act* dovranno allinearsi con quelle misure già adottate a livello nazionale per accelerare gli interventi di decarbonizzazione delle imprese.

Leva finanziaria

Un secondo elemento riguarda la leva finanziaria. L'Atto può mobilitare risorse pubbliche e private rilevanti, contribuendo a ridurre il divario nell'accesso al credito che penalizza le imprese di minori dimensioni. Se ben indirizzate, queste risorse possono rappresentare un'opportunità concreta per superare una fragilità strutturale del nostro tessuto produttivo.

Accanto alle opportunità, permangono tuttavia criticità rilevanti che non possono essere sottovalutate.

Rischi asimmetria

Il primo rischio è quello di asimmetria: senza correttivi mirati, le grandi imprese sono meglio attrezzate per cogliere i benefici, mentre le PMI rischiano di restare in posizione subordinata. Senza misure mirate, l'accelerazione potrebbe favorire una maggiore concentrazione industriale, escludendo dal perimetro proprio le imprese che avrebbero più bisogno di essere integrate nel perimetro di azione, ovvero quelle di micro e piccola dimensione.

Oneri amministrativi e Preferenza europea

Un secondo elemento critico riguarda l'aumento degli oneri amministrativi. Requisiti legati al *Made in EU*, al *low-carbon* e ai controlli sugli investimenti esteri potrebbero aumentare la complessità procedurale, incidendo in modo sproporzionato sulle PMI. Esiste il rischio che strumenti pensati per rafforzare l'industria europea si trasformino in barriere all'accesso proprio per gli operatori di minori dimensioni. È quindi necessario applicare concretamente i principi dello *Small Business Act* e garantire un reale accompagnamento da parte di istituzioni e intermediari.

Più in generale, strumenti come la Preferenza europea, vale a dire il ricorso preferenziale a prodotti e servizi realizzati nell'UE, rischiano di generare distorsioni o interruzioni delle catene del valore laddove il mercato europeo non è ancora pronto a coprire il fabbisogno, con conseguenti aumenti dei costi per le imprese, le amministrazioni pubbliche e i consumatori. È emblematico in tal senso il caso dei pannelli FV "Made in EU", per l'uso dei quali diverse misure incentivanti hanno previsto una premialità ma che sono risultati, almeno nella prima fase di incentivazione, difficili da reperire per gli operatori.

Tuttavia, questa misura potrebbe contribuire, se sviluppata adeguatamente, a stimolare la crescita di tecnologie e filiere fondamentali per il processo di decarbonizzazione.

Allo stesso tempo, il sostegno alle industrie di base, come acciaio e cemento, pur rafforzando la capacità produttiva europea, non devono tradursi in un aumento dei prezzi e in una riduzione dei fornitori, con effetti negativi sull'operatività delle PMI, soprattutto nella loro già debole partecipazione agli appalti pubblici.

Sfida culturale

Vi è poi una sfida culturale: come detto, l'*Industrial Accelerator Act* si concentra solo ed esclusivamente sulle grandi realtà produttive, già pronte a innovare, collaborare e fare rete, senza prendere in considerazione che il 99,8% delle imprese europee sono PMI (e di queste più del 94% sono di micro-dimensione). Inoltre, c'è da

considerare anche il fatto che PMI dei settori strategici del *made in Italy* hanno consumi energetici che si avvicinano a quelli delle imprese energivore e pertanto devono essere sostenute nella loro competitività al pari di quelle industriali. Solamente attraverso un'effettiva inclusione delle piccole imprese, questa "accelerazione industriale" può raggiungere gli obiettivi di crescita che la Commissione europea si prefigge.

Dimensione aggregata

In questa dimensione, diventa essenziale promuovere la dimensione aggregata. Le micro e piccole imprese difficilmente accederanno individualmente alle opportunità offerte dall'IAA; sarà invece decisivo il ricorso a reti, filiere organizzate e strumenti di aggregazione, anche con il supporto di "soggetti intermedi" come le associazioni territoriali. Non si tratta solo di dimensione, ma di capacità di operare in sistemi complessi.

Industrializzazione diffusa

Infine, occorre considerare la dimensione territoriale. Se ben orientato l'*Industrial Accelerator Act* sarà in grado di valorizzare le filiere corte, le economie locali e le vocazioni produttive, generando un impatto diffuso. Tuttavia, i criteri previsti per le "aree di accelerazione industriale" sembrano favorire i distretti manifatturieri già sviluppati, rischiando di rafforzare squilibri territoriali esistenti.

28° Regime - EU Inc.

Confartigianato e CNA accolgono positivamente la proposta della Commissione europea di introdurre la "EU Inc.", una nuova forma societaria armonizzata volta a rafforzare il Mercato Unico, sostenere la competitività e favorire la crescita, in particolare per le imprese attive a livello transfrontaliero.

L'obiettivo di un quadro societario uniforme, semplice e digitale è condivisibile in un contesto ancora frammentato tra gli Stati membri, che genera costi e ostacoli operativi. La possibilità di costituire una società rapidamente, *online* e a basso costo rappresenta un passo avanti verso una maggiore integrazione economica.

La proposta introduce, infatti, alcuni elementi particolarmente positivi, tra cui:

- costituzione completamente *online* tramite interfaccia europea centralizzata;
- registrazione accelerata entro 48 ore;
- costo massimo di costituzione limitato a 100 euro;
- assenza di capitale minimo obbligatorio;
- gestione societaria integralmente digitale;
- assemblee e votazioni *online*;
- interoperabilità tra registri nazionali attraverso il sistema BRIS;
- applicazione del principio "*once only*", evitando la duplicazione degli adempimenti;
- procedure digitali semplificate per scioglimento, liquidazione e, in alcuni casi, insolvenza.

È apprezzabile anche il carattere opzionale e inclusivo della EU Inc., accessibile a tutte le PMI. Tuttavia, permangono dubbi sull'effettivo impatto per micro e piccole imprese tradizionali, che costituiscono la maggioranza del tessuto produttivo europeo. La proposta appare infatti più orientata a *startup* e imprese ad alta crescita, con il rischio di creare un sistema "a due velocità".

Digitalizzazione e accessibilità

La digitalizzazione completa dei processi è coerente con il quadro europeo e può ridurre costi e tempi. Strumenti come modelli *standard*, piattaforme centralizzate, traduzioni automatiche e sistemi eIDAS sono positivi. Tuttavia, molte PMI hanno ancora basse competenze digitali: serviranno quindi formazione e supporto finanziario, oltre a un'implementazione uniforme e sicura nei vari Stati membri.

Applicazione e diritto nazionale

È condivisibile l'uso di un regolamento direttamente applicabile per evitare frammentazioni. Positiva anche l'introduzione di un elenco di requisiti vietati. Permane, tuttavia, una criticità rilevante legata al rinvio al diritto nazionale per tutte le materie non disciplinate dal regolamento o dallo statuto societario. Tale impostazione rischia, infatti, di compromettere gli obiettivi di armonizzazione e semplificazione perseguiti dal 28° regime. L'esperienza della *Societas Europaea (SE)* dimostra che un'armonizzazione solo parziale può generare complessità applicative e incertezza giuridica. Nonostante le finalità originarie, la SE non è riuscita a superare pienamente le differenze tra i sistemi giuridici e fiscali nazionali, limitandone così l'efficacia pratica. Per evitare che il nuovo regime riproduca le stesse criticità, sarà necessario introdurre norme realmente uniformi e direttamente applicabili nei principali ambiti societari.

Sede legale e mobilità

La libertà di scelta dello Stato di registrazione può favorire flessibilità ma anche arbitraggio normativo. Sarebbe opportuno prevedere un legame effettivo con il Paese scelto e chiarire le regole su trasferimenti di sede e ingresso/uscita dal regime.

Garanzie e controlli

La semplificazione non deve ridurre la tutela dei creditori né i controlli antifrode e antiriciclaggio, ma servono *standard* chiari e armonizzati per le verifiche.

Dal punto di vista finanziario, risultano positivi sia l'assenza di un capitale minimo obbligatorio sia l'introduzione di *test* di solvibilità, che possono contribuire a garantire una maggiore sostenibilità economica delle società e una più efficace tutela dei creditori.

Finanziamenti e *stock option*

Le misure per facilitare l'accesso ai capitali e le *stock option* sono apprezzabili, ma potrebbero avvantaggiare soprattutto imprese orientate al *venture capital*, con benefici limitati per le PMI tradizionali.

Insolvenza e liquidazione

Procedure digitali e rapide sono utili, ma il rischio di sovrapposizione con i regimi nazionali può creare complessità. Alcune condizioni, come il consenso unanime dei creditori, potrebbero risultare difficili da applicare.

CONCLUSIONI

Confartigianato Imprese e CNA ritengono che l'*Industrial Innovation Act* possa essere una leva potente, ma non automatica. L'impatto concreto della proposta dipenderà tuttavia in misura significativa dalle modalità di attuazione, anche alla luce del ruolo centrale che la Commissione eserciterà attraverso la definizione della legislazione secondaria.

La creazione di un 28° regime societario europeo rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un Mercato Unico più integrato, moderno e competitivo che potrebbe contribuire a ridurre la frammentazione normativa e a rafforzare l'attrattività dell'Unione europea.

Affinché questi due nuovi strumenti siano effettivamente efficaci, sarà tuttavia fondamentale garantire che il nuovo quadro legislativo non sia pensato esclusivamente per *start-up* e imprese ad alta crescita, ma risulti realmente accessibile e vantaggioso anche per le micro e piccole imprese tradizionali che costituiscono oltre il 94% del tessuto produttivo europeo. In questo contesto, sarà fondamentale che la Commissione e i colegislatori tengano conto del principio "*Think Small First*" (ripreso anche nelle Conclusioni del Consiglio del 19 marzo scorso) evitando che nuovi obblighi e complessità penalizzino le imprese di minori dimensioni.

La sfida principale consisterà quindi nel coniugare innovazione, semplificazione e integrazione europea con un approccio inclusivo, pragmatico e graduale, capace di evitare nuove forme di frammentazione o disparità tra imprese europee.